quanti dei cantieri aperti hanno dato tempi certi di definizione dei lavori;

quali provvedimenti siano stati assunti nei confronti delle ditte appaltatrici di lavori che non hanno rispettato i tempi di consegna o che hanno interrotto i lavori stessi. (4-05068)

* * *

INTERNO

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

il Parlamento europeo ha approvato, in data 15 gennaio 2003, un documento nel quale, tra l'altro, si deplora « la sospensione dei diritti umani avvenuta durante manifestazioni pubbliche e in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova » (*La Stampa* del 16 gennaio 2003);

da notizie di stampa, relative alle indagini giudiziarie in corso a Genova, risulterebbero gravi manomissioni dalle prove, che potrebbero essere state effettuate da alcuni appartenenti alle Forze di Polizia;

peraltro in numerose altre occasioni le forze di polizia, pur trovandosi di fronte ad imponenti manifestazioni pubbliche, hanno dato prova di grande professionalità e senso di responsabilità;

segnatamente a Firenze, in occasione delle manifestazioni del *Forum* Sociale Europeo dei primi di novembre 2002, l'ordinato e pacifico svolgimento è stato garantito tanto dal comportamento dei manifestanti quanto dal comportamento delle forze di polizia;

una delle cause del mancato controllo della situazione a Genova fu determinata dalla mancanza di comunicazioni tra i funzionari civili che avevano la responsabilità della piazza ed i reparti militari –:

quali indirizzi il Governo abbia impartito in vista del vertice di Genova e quali invece in vista del vertice di Firenze;

come il Governo intenda in futuro affrontare gli eventuali problemi di gestione dell'ordine pubblico, in modo da garantire tanto il diritto di libera manifestazione del pensiero quanto la correttezza del comportamento delle forze di polizia;

in che modo il Governo intenda intervenire per assicurare ai funzionari civili responsabili l'effettiva disponibilità di tutti i reparti operativi.

(2-00605) « Violante, Leoni, Bogi, Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Zunino ».

Interrogazioni a risposta scritta:

BRIGUGLIO, GIULIO CONTI, PAOLONE e PEZZELLA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

il comune di Sacrofano, provincia di Roma, ospita una popolazione di circa 6.000 residenti, ripartita su un territorio di oltre 3.000 ettari;

detto comune risulta costituito da un nucleo abitato e da numerosissime case sparse, conformazione che ne caratterizza la vocazione prettamente residenziale;

pur essendo relativamente vicino alla città di Roma, Sacrofano risulta collegato a quest'ultima in maniera certamente non ottimale, essendo servito non da grandi arterie bensì da strade provinciali strette e tortuose che, specialmente nei mesi invernali, vedono spesso la loro percorribilità compromessa dall'inclemenza degli agenti atmosferici;

probabilmente sono proprio queste caratteristiche ad aver attirato su Sacrofano l'attenzione della malavita che, at-

tratta da un territorio che vanta una popolazione dal tenore di vita medio-alto, d'altronde testimoniato dall'elevato numero di ville presenti nel comune, ha fatto registrare nei tempi recenti un'impennata di furti ed episodi criminosi contro gli individui e la proprietà;

sicuramente le attività criminose sono facilitate dalle difficoltà che le autorità incontrano nel monitorare un territorio così vasto, composto da numerosissime unità abitative micropolverizzate su di esso e collegate da un vero e proprio dedalo di strade e stradine per decine e decine di chilometri di rete viaria;

è altresì vero che l'assenza da Sacrofano di un presidio fisso dell'Arma dei Carabinieri sicuramente non contribuisce alla sicurezza dei cittadini, esigenza aumentata vieppiù con l'aumentare della popolazione residente negli ultimi anni;

a ciò va aggiunto che attualmente la caserma dei Carabinieri più vicina a Sacrofano si trova a Formello, posizione sicuramente inadatta ad effettuare un efficace controllo ed una valida attività di prevenzione sul territorio del comune;

l'amministrazione di Sacrofano ha già inserito nel proprio bilancio un capitolo di spesa apposito, per contribuire a finanziare la costruzione di una stazione dei Carabinieri nel proprio territorio;

il progetto preliminare di detta stazione sembra essere già al vaglio degli organismi centrali preposti —:

se i Ministri interrogati, considerate le nuove esigenze e le prospettive di sviluppo di Sacrofano, e considerata inoltre la crescita degli episodi criminosi perpetrati sul suo territorio, non ritengano opportuno inserire al più presto nella pianificazione logistica di competenza dei rispettivi dicasteri l'apertura di una stazione dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito comunale. (4-05059)

ZANELLA. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere — premesso che:

sulla base di quanto comunicato dal ministero dell'interno nel mese di dicembre 2002, con una circolare alle prefetture, può essere consentita la permanenza sul territorio nazionale agli extracomunitari in attesa di regolarizzazione, in caso di licenziamento o di apertura di una vertenza con il datore di lavoro che si rifiuta di regolarizzarli, attraverso la concessione di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione;

secondo quanto riportato da « La nuova Venezia » del 16 gennaio 2003, l'associazione artigiani Cgia di Mestre segnala che « la circolare ministeriale nulla dice circa i casi in cui è il lavoratore a licenziarsi e, a tal proposito, dalle prefetture arrivano risposte contrastanti » che spaziano dall'invito a lasciare il Paese al rilascio di un permesso per attesa di occupazione —:

se non ritenga che sia importante verificare se nella legge 189 del 30 luglio 2002 vi sia una lacuna di questa entità che pregiudica un gran numero di lavoratori immigrati;

se non ritenga che il ministero dell'interno in presenza di questa lacuna debba comunicare al più presto alle prefetture come comportarsi in presenza di casi analoghi a quelli denunciati dall'associazione artigiani Cgia di Mestre per evitare confusione e possibili abusi. (4-05070)

VASCON. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere — premesso che:

il signor Adel Smith, presidente dell'Unione musulmani d'Italia, e il suo segretario signor Mario Zucchi, sono diventati noti a causa di due episodi che li hanno visti, a distanza di pochi giorni, protagonisti e vittime di clamorose zuffe in diretta televisiva;

Adel Smith, è conosciuto per i suoi modi provocatori e per la sua abitudine ad

offendere in modo diretto e blasfemo i simboli sacri della religione cattolica e per suoi discorsi sul fondamentalismo islamico che spesso sfociano nell'apologia di terrorismo;

in data 10 gennaio 2003, nel corso di una trasmissione in diretta televisiva che vedeva tra gli ospiti il signor Smith e il signor Zucchi, un gruppo di giovani, appartenenti ad un movimento di estrema destra, ha fatto irruzione aggredendo i due rappresentanti dell'Unione musulmani d'Italia;

dal punto di vista del rilievo sociologico e statistico, come è stato sostenuto da Massimo Introvigne, l'Unione Musulmani d'Italia tecnicamente non esiste. I membri « attivi » sarebbero quattro o cinque e, anzi, è più probabile che siano due – il presidente Adel Smith e il segretario Massimo Zucchi – occasionalmente rafforzati da una decina di simpatizzanti albanesi. Sono queste cifre di cui si può affermare tranquillamente che cadono sotto quella che gli specialisti di statistici chiamano la soglia di significatività, riferite sia alla popolazione italiana in generale sia agli oltre seicentomila musulmani presenti nel nostro paese;

a seguito dell'aggressione subita dal signor Smith e dal signor Zucchi, L'UCIS (Ufficio del Dipartimento di Polizia centrale che dispone le scorte), ha deciso di assegnargli un servizio di tutela;

questo sistema di protezione che non è paragonabile alla semplice scorta e che prevede una vigilanza continua 24 ore su 24 è assegnato di solito a chi si ritiene nel mirino dei terroristi;

lo speciale sistema di tutela ha dei costi elevatissimi che arrivano fino a 774 euro al giorno;

la questione delle scorte ha suscitato spesso numerose polemiche proprio a causa delle reali difficoltà ad avere la disponibilità dei necessari mezzi e uomini –:

se risponda al vero che i costi dell'operazione ammonterebbero a circa 20 mila euro al mese;

se il Ministro voglia definire con esattezza quanti uomini sono impegnati nell'operazione ed in particolar modo quali sono state le motivazioni che hanno portato a disporre in modo così solerte l'assegnazione di un servizio di tutela a signor Smith e al signor Zucchi. (4-05078)

MASCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

risulta all'interrogante che la questura e la prefettura di Alessandria in data 7 dicembre 2002 hanno decretato un provvedimento di espulsione con accompagnamento coatto e trattenimento presso il centro di accoglienza di Restinco (Brindisi) ai danni della signora Karina Maribel Colina Colina;

la signora Karina Maribel Colina Colina, cittadina ecuadoriana, ha fatto ingresso in Spagna nel mese di ottobre 2002, in forza di regolare carta d'invito, al fine di trascorrere un breve periodo di tempo presso la sorella;

in data 3 dicembre 2002 la signora Karina Maribel Colina Colina decideva di recarsi dalla Spagna all'Italia per fare visita all'altra sorella, la signora Amnda Soledad Colina Colina;

in data 6 dicembre 2002, dopo soli tre giorni di permanenza in Italia, la signora Karina Maribel Colina Colina veniva fermata dalle forze dell'ordine mentre si trovava nella città di Alessandria insieme alla sorella e a un'amica, entrambe regolarmente soggiornanti in Italia;

a tutte veniva notificato un invito a presentarsi in questura il giorno successivo, cosa che avveniva in data 7 dicembre 2002;

la signora Karina Maribel Colina Colina mostrava agli agenti il proprio passaporto, con timbro d'ingresso spagnolo, e

la prenotazione per l'aereo che avrebbe dovuto ricondurla da Madrid a Quito;

successivamente la signora Karina Maribel Colina Colina veniva trattenuta in cella in questura, mentre l'amica e la sorella venivano rimesse in libertà;

in data 8 dicembre 2002 la signora Karina Maribel Colina Colina veniva trasferita presso il centro di permanenza temporanea di Restinco (Brindisi);

quanto avvenuto risulta in palese violazione dei seguenti articoli della vigente normativa:

articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ove si prevede che lo straniero ha un termine di otto giorno lavorativi per richiedere il permesso di soggiorno, termine che nel caso della signora Colina Colina Maribel Karina non era ancora scaduto dal momento che le è stato notificato il decreto di espulsione dopo solo quattro giorni di permanenza in Italia. È palese altresì la violazione dell'articolo 2 Protocollo n. 4 e dall'articolo 1 Protocollo n. 7;

articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo ove si stabilisce che il trattenimento presso i centri di permanenza temporanea può avvenire solo nei casi in cui non sia possibile eseguire immediatamente l'accompagnamento alla frontiera perché l'espulso risulta privo dei documenti di viaggio o per indisponibilità del vettore. Nel caso di specie infatti la signora Colina Colina Maribel Karina ha mostrato il proprio passaporto (valido documento per l'espatrio) ed ha tempestivamente spiegato alle forze dell'ordine, anche per tramite della sorella e del cognato, (recatosi immediatamente in Questura), che era sua spontanea volontà allontanarsi dal territorio dello Stato e che era persino già in possesso di una prenotazione aerea per rientrare nel proprio Paese;

articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1988, nella parte in cui si stabilisce che lo straniero debba comunque essere trattenuto nel « centro di permanenza temporaneo più vicino » e solo per il tempo « strettamente necessario ». La signora Colina Colina Maribel Karina è stata invece trasferita da Alessandria a Brindisi lontana oltre mille chilometri dai suoi parenti (che risiedono a Genova), ed è attualmente lì detenuta sebbene non vi sia alcun impedimento al suo rientro in Ecuador;

alla signora Colina Colina Maribel Karina è stato notificato un decreto di espulsione con accompagnamento coatto e trattenimento presso il centro di accoglienza di Brindisi (ubicato a circa 1300 chilometri dalla città di Genova ove temporaneamente risiedeva) senza che alla stessa sia stato consentito comunicare con un avvocato di fiducia né far valere in nessun modo le proprie ragioni in violazione del Protocollo n. 7 della Convenzione di Strasburgo del 22 novembre 1984;

i provvedimenti di trattenimento e di espulsione sono attualmente in mano delle forze dell'ordine che gestiscono il centro di Restinco e non è stato possibile finora per gli avvocati della signora reperirne copia e ciò in palese violazione dell'articolo 5, comma 3, della Convenzione;

il provvedimento di espulsione potrebbe essere immediatamente eseguito e ciò comporterebbe un gravissimo irreparabile danno per la signora Colina Colina Maribel Karina la quale sarebbe costretta, in virtù del divieto di reingresso contenuto nel decreto di espulsione, a non fare più ingresso in Italia per i prossimi 10 anni e quindi a separarsi, per tale lunghissimo periodo di tempo dalla propria famiglia in palese violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione;

la signora Colina Colina Maribel Karina è titolare nel suo Paese di una farmacia ed è evidente come il suo trattenimento coatto in Italia creerà alla medesima un notevole ed irreparabile danno economico e professionale;

ad avviso dell'interrogante gli strumenti che la legge italiana mette a dispo-

sizione per impugnare il decreto di espulsione sono assolutamente inefficaci in quanto l'unico mezzo di impugnazione è rappresentato dal ricorso da depositare, secondo le regole stabilite dalla normativa sull'immigrazione in tema di competenza territoriale, presso il tribunale del luogo in cui risiede l'autorità che ha emesso il provvedimento, quindi nel caso di specie presso il Tribunale di Alessandria che dista oltre 1300 chilometri dal centro in cui risulta trattenuta la signora Colina Colina Maribel Karina la quale palesemente non potrà essere ascoltata dal Giudice con conseguente lesione del suo diritto alla difesa in palese violazione dell'articolo 6 CEDU;

il trattenimento presso il centro di detenzione temporanea potrebbe protrarsi per altri 50 giorni;

i legali della signora Karina Maribel Colina Colina hanno fatto sapere che, nell'unica comunicazione che è riuscita ad avere con sua sorella, la loro assistita ha parlato di intenti autolesionistici e addirittura suicidi;

i tempi per la presentazione del ricorso da parte dei legali rischiano di dilatarsi tantissimo, anche in considerazione delle difficoltà logistiche e della lentezza con cui la questura e la prefettura rilasceranno l'autorizzazione scritta con la quale si consente ai legali di poter conferire con la signora Karina Maribel Colina Colina al fine di farsi sottoscrivere il mandato alle liti e di reperire i provvedimenti da impugnare;

il protrarsi dei tempi di presentazione del ricorso con il rischio che questi superino i tempi di trattenimento della signora Karina Maribel Colina Colina violano gli articoli 5 e 6 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo;

i medesimi articoli del regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo risulterebbero violati anche nel caso in cui la signora Karina Maribel Colina Colina dovesse essere rimpatriata prima della presentazione del ricorso: in tal caso, infatti, sarebbe complesso reperire la nomina di difensore e la copia degli atti impugnati, nonché sarebbe impossibile per la medesima sia conferire con i difensori che essere ascoltata dal giudice –:

se non ritenga, in considerazione delle violazioni segnalate, di dover sospendere immediatamente l'attuazione del provvedimento di espulsione e dell'ordine di trattenimento emessi dalla prefettura e dalla questura di Alessandria ai danni della signora Karina Maribel Colina Colina.

(4-05080)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

SASSO, CAPITELLI e BORRELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere – premesso che:

la legge n. 124 del 1999 ha ricondotto ad ordinamento i corsi sperimentali di strumento musicale nella scuola media, istituendo una specifica classe di concorso (77A);

legge 124 del 1999 ha stabilito l'accesso alle graduatorie permanenti (utilizzabili per i contratti individuali a tempo indeterminato e a tempo determinato) per i docenti con i seguenti requisiti:

a) abilitazione all'insegnamento d'Educazione musicale;

b) 360 giorni di servizio d'insegnamento di strumento musicale;

la legge n. 124 del 1999 ha previsto una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento di strumento musicale per i docenti sprovvisti d'abilitazione, ma in possesso del requisito del servizio (360 giorni d'insegnamento di strumento musicale);

fino al 1999 l'affidamento delle supplenze nei corsi sperimentali di strumento